

RIEPIANIMENTO LEGGE REGIONALE

Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia

Consiglio Regionale della Puglia

Riesame legge regionale "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia"

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, trasferisce alla gestione diretta i CIAPI (Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) di Bari e Foggia, già trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del 12.12.1972.

Art. 2

Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, allo scioglimento dell'Associazione, nomina il Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Il Commissario liquidatore, nel termine di 90 giorni dalla nomina, provvede alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla individuazione e inventario dei beni mobili ed immobili già messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12.12.72.

L'Associazione CIAPI disciolta esercita funzioni come unità operativa regionale per la formazione professionale e assume la denominazione di Centro regionale per la formazione professionale ("Giulio Pastore").

Art. 3

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.79, può essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova concorsuale di idoneità, nel ruolo unico regionale.

Consiglio Regionale della Puglia

La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La prova concorsuale si svolgerà dinanzi ad una Commissione così formata:

- Presidente: Presidente della Giunta o suo delegato;
- Componenti: 3 Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, espressi dal Consiglio con voto limitato ad uno;
 - 1 rappresentante designato dal Consiglio Prov.le di Bari;
 - 1 rappresentante designato dal Consiglio Prov.le di Foggia;
 - 4 esperti designati dal Consiglio regionale;
 - 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli Enti locali.

La prova concorsuale si svolgerà con programmi differenziati in relazione alle diverse qualifiche.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà costituita la Commissione d'esame e saranno fissati i programmi d'esame.

L'inquadramento, superata la prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l'allegata tabella A) di comparazione.

Le qualifiche di provenienza presso il CIAPI, descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 21.4.80.

Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura.

L'inquadramento decorre dalla data di accettazione del decreto di nomina nel ruolo regionale.

Art. 4

In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso il CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è assegnato in servizio presso la unità operativa di cui al 3 comma dell'art.2.

Il personale inquadrato nel ruolo regionale e proveniente dal CIAPI non potrà essere trasferito sino all'approvazione della legge regionale sull'ordinamento degli uffici che disciplinerà l'intera materia.

Art. 5

La tabella D) della legge regionale 13.3.80, n. 16 è così modificata:

Consiglio Regionale della Puglia

1) Personale della Giunta regionale

8 ^a	livello retributivo e funzionale	-	posti	n.	283 + 5 = 288
7 ^a	"	"	"	"	290 + 9 = 299
6 ^a	"	"	"	"	445 + 37 = 482
5 ^a	"	"	"	"	598 + 40 = 638
4 ^a	"	"	"	"	300 + 11 = 311
3 ^a	"	"	"	"	126 + 10 = 136
2 ^a	"	"	"	"	121 + 7 = 128
1 ^a	"	"	"	"	10 + - = 10
totale					<u>2.173 + 119 = 2.292</u>

2) Personale del Consiglio regionale

8 ^a	livello retributivo e funzionale	-	posti	n.	8
7 ^a	"	"	"	"	10
6 ^a	"	"	"	"	20
5 ^a	"	"	"	"	35
4 ^a	"	"	"	"	28
3 ^a	"	"	"	"	7
2 ^a	"	"	"	"	10
1 ^a	"	"	"	"	2
totale					<u>120</u>

NOTA : I totali di cui sopra sono comprensivi dei contingenti di cui alla L.R. n. 18 del 25.3.74 (2.058 + 120), di cui alla L.R. n. 55 del 7.11.78 (67), di cui alla L.R. n. 10 del 12.4.77 (48), di cui al presente provvedimento legislativo (119).

Art. 6

Il personale proveniente dai CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di livello così come stabilito nelle leggi regionali n. 16 del 13 marzo 1980 e n. 17 del 13.3.80.

Allo stesso personale sarà conservato, come assegno personale riassorbibile con la progressione economica derivante dal normale sviluppo orizzontale, nonché da ogni possibile forma di miglioramento economico, la eventuale differenza tra il trattamento economico di livello, così come rilevabile dalla richiamata legge regionale n. 16 del 13.3.80 e il trattamento economico in godimento presso i CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 7

In applicazione dell'art. 18 della legge regionale n. 54 del 17.10.78 le attività di formazione professionale, di ricerca, sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nell'industria dei CIAPI di Bari e Foggia, sono delegate alle

Consiglio Regionale della Puglia

Amministrazioni provinciali^{le} quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 8

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, dell'importo presumibile di L. 1.681.988.000=, relativo al finanziamento dell'attività di formazione professionale e ricompreso nella spesa complessiva del piano di formazione professionale anno 1982, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 15.1.1982, graverà sul Cap. 11102 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Per gli anni successivi alla copertura dell'onere finanziario si provvederà con le leggi di bilancio.

NORME TRANSITORIE

Art. 9

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'inquadramento nel ruolo regionale al personale in servizio presso i CIAPI che presenti domanda di partecipazione al corso è assicurata la corresponsione del trattamento economico in godimento.

Consiglio Regionale della Puglia

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

Qualifica di provenienza CIAPI	Liv. reg.li L.R. n. 16/80		
Direttore Coordinatore n. 1 Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n. 4	8° Livello	Tot.	5

Capo Ufficio (Responsabile di Unità organica semplice) n. 7 Capo Settore (Responsabile di Unità organica Semplice) n. 2	7° livello	"	9

Insegnante di materie per la cui docenza è richiesta la laurea secondo il D.M.P.I. 2.3.72 e le disposizioni di cui alla Istituzione della 3° parte del l' "Albo regionale dei Docenti della F.P." (P.I. prot. 34/735 F.P. 16.7.80) n. 37	6° livello	"	37

Insegnante pratico n. 22 Impiegato concetto n. 17 Assistente sociale n. 1	5° livello	"	40

Impiegato esecutivo n. 4 Stenodattilografo n. 0 Dattilografo n. 4 Addetto di segreteria n. 0 Infermiere n. 1 Magazziniere n. 1 Manutentore tecnico n. 1	4° livello	"	11

Autista 1° classe n. 4 Autista n. 0 Addetto taglio materiali n. 1 Distributore di magazzino n. 0 Custode centralinista di appa rati complessi n. 3 Addetto fotocopie n. 1 Fattorino n. 0 Autista fattorino n. 1	3° livello	"	10

Custode n. 1 Bidello n. 6 Addetto servizi igienici n. 0	2° livello	"	7

Consiglio Regionale della Puglia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)